

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1679

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MORLINO)

Nuove norme in materia di impugnazione
dei provvedimenti restrittivi della libertà personale

Presentato il 14 maggio 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la normativa vigente in materia di impugnazioni proponibili avverso gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto è la seguente:

1) contro tali provvedimenti (ed anche avverso il decreto di convalida dell'arresto, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 173 del 1971) è esperibile solo il ricorso per cassazione, da proporsi entro tre giorni da quello della consegna o della notificazione della copia del mandato o dell'ordine;

2) il ricorso può investire solo i vizi di legittimità del provvedimento, ma non riguardare quelli di merito;

3) l'imputato, durante l'istruzione, può far valere doglianze di merito relative alla esistenza dei presupposti di fatto legittimanti l'emissione del provvedimento

solo indirettamente, in sede di impugnativa innanzi al giudice di secondo grado della decisione che gli neghi la concessione della libertà provvisoria (articolo 281 codice di procedura penale) o la scarcerazione (articolo 272-bis codice di procedura penale) da lui eventualmente richieste dopo l'esecuzione dell'ordine o del mandato.

Manca, dunque, nel sistema attuale la previsione di una impugnativa di merito dei provvedimenti in esame, tale da assicurare quella completezza e tempestività di riesame della posizione del detenuto da parte del giudice di secondo grado, che pur appaiono, alla luce dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale, esigenze primarie da soddisfare in materia di disciplina delle impugnazioni avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Pertanto, in attesa che la riforma del codice di procedura penale soddisfi all'esigenza, profondamente avvertita non solo dai tecnici del diritto ma anche dalla coscienza sociale, di realizzare una disciplina unitaria e conforme ai precetti costituzionali in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale, appare necessario ed indilazionabile prevedere, con una normativa che utilizzi gli organi già esistenti e sia quanto più possibile in armonia con le impugnazioni già regolate dalla legge in siffatta materia, la possibilità di un'impugnativa di merito da parte dell'imputato di quei provvedimenti dai quali la sua custodia preventiva trae titolo.

Siffatta previsione va comunque limitata all'impugnativa dei provvedimenti emessi durante la fase istruttoria, in quanto nelle fasi successive, il dibattimento offre le necessarie garanzie di un completo esame nel merito della fattispecie penale concreta.

Sulla scorta di queste considerazioni, il presente disegno di legge prevede l'appello contro gli ordini e mandati di cattura emessi durante l'istruzione, e, per ciò che riguarda il solo mandato di cattura, con l'ordinanza di rinvio a giudizio (articolo 2), oltre che, per coerenza al sistema, avverso il decreto di convalida dell'arresto, copia del quale si stabilisce che debba esser consegnata immediatamente all'imputato (articolo 1).

Si è escluso, invece, che l'appello sia proponibile avverso alcune categorie di provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi nella fase istruttoria e cioè:

- a) gli ordini ed i mandati di arresto;
- b) i mandati di cattura che siano emessi a seguito di impugnazione di decisioni sulla libertà personale;
- c) i mandati di cattura che siano emessi dalla sezione istruttoria.

La prima limitazione consegue al fatto che gli ordini ed i mandati di arresto sono, come è noto, provvedimenti provvisori che perdono efficacia se entro 20 giorni non sono emessi provvedimenti di cattura

o non è pronunciata sentenza di condanna (articolo 251 ultimo comma del codice di procedura penale), di talché l'appello avrebbe investito un provvedimento destinato, per sua natura, a venir meno in tempi brevissimi.

L'esclusione dell'appello avverso i provvedimenti considerati *sub b)* risponde all'evidente opportunità di evitare che in ordine alla stessa situazione di fatto si possa far luogo, da un lato, eventualmente a due impugnative di merito, e, dall'altro, ad una nuova valutazione nel merito quando magari sia già pendente ricorso per cassazione avverso la decisione sulla impugnazione. Ciò si potrebbe verificare qualora si consentisse, ad esempio, l'appello avverso il mandato di cattura emesso dal giudice istruttore a seguito di revoca, su impugnazione del pubblico ministero, dell'ordinanza con la quale il pretore ha concesso all'imputato la libertà provvisoria.

In tal caso infatti, pur essendo già stata la situazione di fatto legittimante la emanazione del provvedimento esaminata dal giudice di secondo grado, si verrebbe a permettere, con il prevedere l'appello avverso il mandato emesso da questo, una ulteriore valutazione della stessa, mentre, d'altra parte, essendo il provvedimento di revoca della libertà provvisoria ricorribile per cassazione, si potrebbe verificare che il caso già sottoposto alla cognizione della suprema corte, formi contemporaneamente oggetto di esame da parte di un giudice di grado inferiore.

La limitazione posta per i provvedimenti della sezione istruttoria — a parte il caso di mandato emesso a seguito di impugnazione di decisione sulla libertà personale che rientra nell'ipotesi di cui *sub b)* — va considerata in correlazione con la previsione della possibilità di esperire ricorso per cassazione anche per il merito (articolo 2, terzo comma).

Al riguardo, si è ritenuto contrastare con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza l'esclusione della possibilità di impugnare nel merito i mandati di cattura emessi dalla sezione istruttoria autonomamente.

La devoluzione alla suprema corte dell'impugnazione anche per il merito è sembrata poi la soluzione da privilegiare perché è parso più conforme al sistema, che conosce altri casi di competenza della cassazione a decidere anche nel merito, la previsione di un ulteriore caso di tale competenza, che non, piuttosto, devolvere l'impugnazione ad un giudice dello stesso livello di quello che ha deliberato il provvedimento (tanto più che in qualche corte di appello questa soluzione avrebbe comportato anche difficoltà di ordine pratico per la ristrettezza della pianta organica dei magistrati).

Nell'ultimo comma dell'articolo 2 si è poi ribadito che contro gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi in ogni stato e grado del procedimento e fuori dei casi considerati dagli altri commi dello stesso articolo, è in ogni caso ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Con l'articolo 3, si è voluto disciplinare le forme ed i termini per proporre le impugnazioni; da un lato si è trasfuso, opportunamente adattato, nello stesso articolo quanto previsto, in merito alla decorrenza del termine per la dichiarazione, dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, recante norme per l'attuazione del codice di procedura penale; dall'altro si è determinato espressamente anche il momento iniziale di decorrenza del termine di 20 giorni stabilito per la presentazione dei motivi di impugnazione dall'articolo 201

del codice di procedura penale in via generale per ogni tipo di gravame, facendolo coincidere con quello della consegna o della notificazione della copia del provvedimento all'imputato, atteso che, in materia di ordini e mandati di cattura non si fa luogo normalmente ad alcun avviso di deposito del provvedimento (avviso di deposito dalla cui comunicazione o notificazione l'articolo 201 del codice di procedura penale fa invece decorrere il termine per la presentazione dei motivi).

Da ultimo, poi, si è completato, per ovvi motivi di cautela sociale e processuale, che la proposizione dell'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà personale.

Con l'articolo 4, si è previsto, in ossequio al disposto dell'articolo 111, comma secondo, della Costituzione, che avverso l'ordinanza che decide sull'appello proposto a norma degli articoli precedenti sia esperibile ricorso per cassazione; ricorso, che, per altro, sia per le esigenze già esposte in precedenza, sia per il principio del *favor libertatis* (nel caso in cui l'ordinanza abbia disposto la liberazione del detenuto), non ha effetto sospensivo della esecutività dell'ordinanza.

L'articolo 5, poi, si pone come norma transitoria, volta a consentire che anche per le impugnazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge si faccia luogo ad un controllo di merito dei provvedimenti, per i quali ciò sia previsto dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione, e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone, con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, che lo stesso rimanga in stato di arresto a disposizione dell'Autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Contro il decreto di convalida dell'arresto l'imputato può proporre appello ai sensi degli articoli 263-bis e seguenti. I termini per la dichiarazione di appello e la presentazione dei motivi decorrono dal momento in cui all'imputato è consegnata copia del decreto di convalida ».

ART. 2.

L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 263-bis. — (*Impugnazioni dell'imputato avverso l'ordine o il mandato di cattura*).

L'imputato può proporre appello avverso l'ordine od il mandato di cattura emessi durante l'istruzione o con l'ordinanza di rinvio a giudizio, salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione di decisione sulla libertà personale oppure dalla sezione istruttoria.

Sull'appello decidono il giudice istruttore o la sezione istruttoria, a seconda che il provvedimento sia stato emesso dal pretore ovvero dal giudice istruttore o dal pubblico ministero.

Avverso il mandato di cattura emesso dalla sezione istruttoria, non a seguito di impugnazione di decisione sulla libertà personale, l'imputato può ricorrere alla corte di cassazione anche per il merito.

Contro gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi in ogni stato o grado del procedimento e fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'imputato può proporre ricorso per cassazione per violazione di legge ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 263-*ter* — (*Termine per proporre l'impugnazione e per la presentazione dei motivi; effetto sospensivo*).

Il termine per la dichiarazione di impugnazione decorre dal giorno della consegna o della notificazione della copia del mandato o dell'ordine all'imputato.

I motivi a sostegno della impugnazione possono essere enunciati nella stessa dichiarazione d'impugnazione; altrimenti devono presentarsi con atto sottoscritto da chi propose l'impugnazione o dal difensore dell'imputato nel termine di giorni 20 dalla consegna o dalla notificazione della copia del mandato od ordine all'imputato.

La proposizione dell'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento ».

ART. 4.

Dopo l'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 263-*quater* — (*Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'appello*).

Avverso l'ordinanza che pronuncia sull'appello proposto dall'imputato a norma degli articoli precedenti, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato.

Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza ».

ART. 5.

(Norma transitoria).

Per i ricorsi avverso ordini o mandati di cattura ovvero contro decreti di convalida d'arresto, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la corte di cassazione decide anche nel merito, nei casi in cui dalla stessa legge sia previsto l'appello o il ricorso anche per il merito.